

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1219 del 30 Luglio 2021

Liquidazione del contributo in regime "De Minimis" relativo al saldo unica soluzione per la domanda di pagamento protocollo **CR/2021/8391 del 17/06/2021** relativa alla concessione a favore della società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C**, a seguito della domanda di accesso ai contributi del **Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici prot. CR/2020/17640 del 15/09/2020**.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e

Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

- l'Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 e successive modifiche e/o integrazioni, emanata a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 4 febbraio 2019, recante "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012." che, all'art. 8 del dispositivo, dispone di incaricare il Responsabile del Procedimento di liquidazione, in collaborazione con la struttura del Commissario Delegato, di provvedere:
 - all'approvazione delle modalità operative per la rendicontazione dei progetti,
 - alla proposta di liquidazione dei contributi e ad ogni atto necessario per la gestione delle agevolazioni, comprese le revoche che si renderanno necessarie successivamente all'avvio del procedimento di rendicontazione;
- I Decreti n. 854/2019, n. 925/2019, n. 940/2019, n. 963/2019, n. 1022/2019, n. 1067/2019, n. 1144/2019, n. 1182/2019, n. 1244/2019, n. 1371/2019, n. 1557/2019, n. 1067/2019 come rettificato da Decreto n. 1380/2019, con i quali si sono concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

Vista l'Ordinanza n. 36 del 29 Dicembre 2020, che individua nel dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla

firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa – di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e n. 2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Richiamato il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma; “Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamato in particolare, della suddetta Ordinanza n. 2/2019, e s.m.i., il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad € 35.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Richiamato inoltre il proprio decreto di concessione n. 2115 del 24 novembre 2020;

Preso atto che nel sopra citato decreto n. 2115 del 24 novembre 2020, si concede alla società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C**, con sede in Vigarano Mainarda (FE), in Via Mantova n. 67, Codice fiscale e Partita IVA 01538760388, un contributo pari al 75% della spesa ammessa di **€ 39.399,80** per un importo pari a **€ 29.549,85**;

Considerato che:

- la società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C** ha richiesto l'erogazione a saldo del contributo concesso e ha presentato la documentazione di spesa prevista al paragrafo 39 del Bando approvato con la citata Ordinanza n. 2/2019;
- la domanda di pagamento e la relativa documentazione di spesa è stata presentata attraverso l'applicativo SFINGE 2020, presso il quale è conservata agli atti;

Preso atto che sono stati acquisiti e conservati agli atti il Documento di regolarità contributiva (DURC), dal quale risulta che l'impresa richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Preso atto inoltre che:

- le verifiche amministrative effettuate sulla documentazione di spesa inoltrata a rendiconto dalla succitata impresa e le risultanze istruttorie ad oggi acquisite, unitamente a tutta la documentazione di riferimento alla domanda, nonché quella integrativa eventualmente

richiesta nella fase di istruttoria e di verifica della rendicontazione in capo al Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, sono conservate sull'applicativo web Sfinge;

- sulla base della rendicontazione presentata dalla citata società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C.**, si è registrata un'economia di importo pari ad € **1.266,37** che tornano nella disponibilità del fondo di € 35.000.000,00 di cui all'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Dato atto che:

- all'intervento della società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C.**, è stato assegnato il **Codice Unico di Progetto (C.U.P.):** E35C20000380008 in ottemperanza di quanto previsto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3, art. 11; tale codice (C.U.P.) è riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;
- all'intervento della società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C.**, è stato assegnato il "**Codice Concessione RNA – COR**": 3555995 in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2107, n. 115;
- all'intervento della società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C.**, è stato assegnato il "**Codice Variazione Concessione RNA – COR**": 534970, in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2107, n. 115;
- in data 23/07/2021 è stata acquisita la visura **Deggendorf** n. 13174290, che risulta regolare;
- ai sensi della normativa sopracitata, per l'impresa beneficiaria del contributo, è stato acquisito il **Documento di regolarità contributiva (DURC)**, conservato agli atti;
- la società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C.** ha ottenuto contributi de minimis per un importo pari ad € 613,45 come evidenziato dalla visura estratta dal Registro Nazionale Aiuti in data 23/07/2021;
- il contributo liquidabile pari a € **28.283,48** è finanziato nei limiti delle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012, così come individuati nell'allegato A dell'Ordinanza n. 34/2017;
- presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699 a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto precedentemente esposto, di:

- dover liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012 la somma complessiva pari ad € **28.283,48** alla società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C.**, con sede in Vigarano Mainarda (FE), in Via Mantova n. 67, Codice fiscale e Partita IVA 01538760388, un contributo pari al 75% della spesa ammessa, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato decreto n. 2115 del 24 Novembre 2020, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti, tenendo conto che, a fronte di una minor spesa ammissibile si registra una economia pari ad € **1.266,37** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per successive assegnazioni;
- incaricare per il pagamento l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli adempimenti di competenza;

Visto il D.Lg. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”;

Richiamato, in particolare, l’articolo 83, comma 3, lett. e) del medesimo D. Lgs. N. 159/2011 come modificato dall’art. 25, co. 1 L. n. 161 del 17 ottobre 2017 e dall’art. 78, co.3 quinquies D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, conv. In Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Di stabilire, alla luce di quanto previsto nel sopra richiamato articolo 83 e al fine di omogeneizzare le procedure amministrative finalizzate alla concessione e alla liquidazione di tutte le domande presentate a valere sui bandi approvati con le proprie Ordinanze n. 2/2019 e ss.mm.ii., n. 28/2019 e n. 23/2020, che non si debba procedere al controllo in merito al requisito dell’assenza delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 tramite l’acquisizione della Comunicazione antimafia;

Tenuto conto della Circolare n. 27/RGS del 23 settembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in particolare all’ultimo capoverso del punto 3, avente ad oggetto “Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n.40, concernente “Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Ulteriori chiarimenti.””;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di liquidare sulla contabilità speciale n. 5699, aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012 la somma complessiva pari ad **€ 28.283,48** alla società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C**, con sede in Vigarano Mainarda (FE), in Via Mantova n. 67, Codice fiscale e Partita IVA 01538760388, un contributo pari al 75% della spesa ammessa, quale erogazione a saldo del contributo concesso con il richiamato decreto n. 2115 del 24 Novembre 2020, effettuata sulla base della restante documentazione di spesa inoltrata entro i termini stabiliti, tenendo conto che, a fronte di una minor spesa ammissibile si registra una economia pari ad **€ 1.266,37** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all’art. 11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per successive assegnazioni;
2. di incaricare l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all’emissione dei rispettivi ordinativi di pagamento a favore della società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C**, sulla contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario Delegato D.L.74/2012”;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmesso, attraverso l’applicativo SFINGE, alla società **FARMACIA LAZZARINI GIULIANA E SIGNORINI MARIA PIA S.N.C**, a cura del Responsabile del procedimento;

Bologna

Stefano Bonaccini

firmato digitalmente